



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 4 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
In riferimento al Verbale n.° 2013/167 CC NAS RG del 30.09.2013

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Visto** il verbale di contestazione n.° 2013/167 CC NAS RG del 30.09.2013 ore 14,00 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione effettuata dal M.A.s. UPS STURIALE Antonio unitamente al Luogotenente FARACI Giuseppe (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), in data 06.08.2013 ore 10,45 presso l'allevamento bovino da latte sito in Ragusa, contrada Iconello Fossacardone s.n., identificato con codice IT009RG482, della ditta Società Agricola F.lli Guerrieri S.S., di cui sono soci amministratori i fratelli GURRIERI Giuseppe, nato a Ragusa l'11.01.1972 e GURRIERI Emanuele, nato a Ragusa il 04.01.1975, entrambi residenti a Ragusa in via E. Elia n.° 108, nel corso della quale è stata accertata infrazione a carico del medico veterinario CARNEMOLLA Giuseppe, nato a Ragusa il 01.01.1960 ed ivi residente in località Marina, via Dandolo n.° 48;

**Atteso** che il predetto Dott. CARNEMOLLA GIUSEPPE ha violato l'art. 15 del D. Lgs 16 marzo 2006 n.° 158, in relazione all'art. 79, comma 1, del D. Lgs 06.04.2006 n.° 193 *“per avere, quale veterinario che ha in cura animali dell'azienda sopra indicata, ommesso di annotare sul registro dei trattamenti terapeutici tenuto in azienda i tempi di sospensione dei trattamenti indicati alla pagina n.° 21, data 17.06.2013, farmaci REPEM, OXTRA MV10 e MAMYZIM ILE a carico dei bovini identificati con marche auricolari 088990069305, 088230072467, 088230063208 e 088990071714.”*

**Considerato** che per tale violazione, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n.° 158/2006 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.037,00 a €. 12.394,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 4.074,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato in data 06.10.2013 al trasgressore specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 4.074,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Visti** gli scritti difensivi presentati dal Dott. CARNEMOLLA GIUSEPPE, nella qualità di medico veterinario della ditta Società Agricola F.lli Gurrieri S.S. con nota prot. n.° E – 0024004 del 06.11.2013;

**Viste** le controdeduzioni a firma del Luogotenente Salvatore Massa, Comandante del NAS di Ragusa ed i documenti allegati, acquisite al prot. n.° E- 0025697 del 27.11.2013;

**Visto** il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dal Dott. CARNEMOLLA GIUSEPPE presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.° 1, il giorno 12.12.2013, alle ore 12,00;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Dott. CARNEMOLLA Giuseppe, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

- la violazione contestata è sostanzialmente ammessa dal trasgressore che, tuttavia, si ritiene, negli scritti difensivi dallo stesso presentati, esente da responsabilità, avendo ottemperato alle altre prescrizioni previste dalle leggi in materia, tra cui la consegna all'allevatore della ricetta medico veterinaria nella quale erano esattamente indicati i tempi di sospensione sia in relazione alle carni che al latte;
- l'art. 15 del D.Lgs 158/2006 prescrive testualmente: "Il veterinario che cura gli animali annota, su un registro tenuto nell'azienda diverso da quello di cui all'art. 4, comma 3, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti";
- questa espressa previsione della indicazione nel registro tenuto nella azienda dei tempi di sospensione non trova alcuna esimente nel medesimo decreto legislativo né in altra norma qualora i medesimi tempi di sospensione vengano indicati nella ricetta o altrove (*ubi lex voluit dixit...*), ciò trova la propria ragion d'essere nella diversa funzione e struttura sia della ricetta che del registro che rimane nell'allevamento per eventuali verifiche da parte degli organi preposti e per avere un quadro generale dello status degli animali;
- il riferimento negli scritti difensivi al D.M. 28.9.1993, col quale si approvava il modello di ricetta medico veterinaria e che all'art. 2, comma 6, ritiene assolti gli obblighi di registrazione ove si conservi copia della ricetta destinata all'allevatore, non è condivisibile perché tale esimente si riferiva alle disposizioni previste dal D.Lgs n.° 119/1992, oggi abrogato e sostituito dall'attuale D.Lgs 158/2006 che introduce l'obbligo di indicazione dei tempi di sospensione che prima non era previsto. Tra l'altro la suddetta esimente valeva solo per le prescrizioni con ricetta ripetibile ed in favore di animali non produttivi di alimenti per l'uomo.  
La fattispecie oggetto della presente ordinanza riguarda, invece, una ricetta non ripetibile e per animali produttivi di alimenti per l'uomo.
- si riconosce la buona fede del trasgressore avendo lo stesso comunque indicato i tempi di sospensione nella ricetta consegnata all'allevatore che avrebbe dovuto attenersi e ciò in ossequio al D.M. 28.9.1993 nella erronea convinzione lo stesso fosse applicabile al caso de quo. A tal proposito si evidenzia che nel registro della Ditta nei cui confronti è stata effettuata l'ispezione i periodi di sospensione erano stati sempre indicati da parte del Dott. Carnemolla e non risultano a carico dello stesso precedenti violazioni della normativa in materia.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle circostanze sopra indicate, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da applicare;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

**Ordina**

al Dott. CARNEMOLLA Giuseppe, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 2.037,00 (euro duemilatrecentosette/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (si applica una sanzione pari al minimo edittale);

### INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:  
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 2.037,00  
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;  
Bolli €. 16,00

Per complessivi € 2.103,00 (euro duemilacentotre/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: ***“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”.*** nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. CARNEMOLLA GIUSEPPE, nato a Ragusa il 01.01.1960, presso la residenza dallo stesso dichiarata in località Marina di Ragusa, Via Pozzallo n.° 59 in qualità di Medico veterinario della ditta Società Agricola F.lli Guerrieri S.S.;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

3 FEB. 2014

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquò

